

Circolare informativa del 29/03/2019

Oggetto: assegno per il nucleo familiare – nuove modalità per le domande presentate dal 1 aprile 2019.

L'INPS ha pubblicato la Circolare n. 45 del 22 marzo 2019, con la quale ha stabilito che, a decorrere dal 1° aprile 2019, i lavoratori interessati dovranno inviare la richiesta di assegni nucleo familiare all'INPS esclusivamente in modalità telematica, venendo meno, pertanto, la presentazione del modello "ANF/DIP" in modalità cartacea al datore di lavoro, al quale verranno successivamente messi a disposizione dall'Istituto gli importi di ANF spettanti ai lavoratori.

ISTRUZIONI PER I LAVORATORI E LE LAVORATRICI

Dipendenti di aziende del settore privato non agricolo

I lavoratori interessati, a partire **dal 1° aprile 2019**, dovranno presentare la domanda di ANF all'INPS solamente in **modalità telematica** mediante uno dei seguenti canali:

- **WEB**, accedendo al servizio on-line dedicato presente sul sito istituzionale dell'INPS (www.inps.it), mediante **PIN dispositivo**, identità **SPID** (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2 ovvero **CNS** (Carta Nazionale dei Servizi);
- **Patronati e intermediari dell'Istituto**, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi (anche in assenza di PIN).

Dipendenti di aziende del settore privato agricolo

Per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato (**OTI**) la domanda di assegno al nucleo familiare continuerà ad essere presentata al datore di lavoro con il **modello cartaceo "ANF/DIP"** (SR16), come attualmente previsto.

Dipendenti di aziende cessate o fallite

Nel caso di lavoratori dipendenti da **aziende cessate o fallite**, e quindi non più attive, gli ANF vengono corrisposti direttamente dall'INPS.

In relazione ai dipendenti di aziende fallite o cessate, l'INPS conferma le modalità di presentazione delle domande ANF già comunicate per mezzo della Circolare n. 136/2014. Pertanto, i lavoratori interessati continueranno ad inviare le domande in via telematica, mediante

- **WEB**, accedendo al servizio on-line dedicato ("*Funzione ANF Ditte cessate e Fallite*") presente sul sito istituzionale dell'INPS (www.inps.it), mediante **PIN dispositivo**, identità **SPID** (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2 ovvero **CNS** (Carta Nazionale dei Servizi); per ottenere lo SPID è necessario rivolgersi a uno dei provider ad esempio Poste Italiane i quali forniscono diverse modalità di registrazione – per maggiori informazioni si visiti il sito www.spid.gov.it
- **Contact Center multicanale**, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164 (servizio a pagamento, solo se in possesso di PIN);
- **Patronati e intermediari dell'Istituto**, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi (anche in assenza di PIN).

Reiezione domanda

Il richiedente sarà informato direttamente dall'Istituto dell'esito della sua richiesta solo in caso di reiezione, in quanto gli verrà inviato il relativo provvedimento. Nella sezione "*Consultazione domanda*" dell'area riservata (accesso al sito INPS mediante PIN) sarà comunque possibile visionare l'esito della domanda presentata.

Qualora si verifichi una variazione del nucleo familiare ovvero qualora si modifichino le condizioni reddituali, il lavoratore dovrà presentare, sempre in modalità telematica, una **domanda di variazione** per il periodo di interesse, avvalendosi dell'apposita procedura "*ANF DIP*".

L'INPS precisa che i lavoratori che avessero presentato al proprio datore di lavoro delle domande, entro il 31 marzo 2019, relative al periodo 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019 ovvero per gli anni precedenti, non saranno tenuti a ripresentare le domande di ANF in

relazione al medesimo periodo.

Autorizzazioni

Qualora la concessione degli assegni al nucleo familiare sia subordinata al rilascio dell'Autorizzazione dell'INPS, il lavoratore interessato dovrà presentare, in modalità telematica e tramite la procedura "Autorizzazione ANF", la domanda di autorizzazione, allegando tutta la documentazione necessaria a definire il diritto alla prestazione, quindi:

- ai lavoratori non saranno più inviati i provvedimenti di autorizzazione (Modello "ANF43");
- l'INPS provvederà a istruire direttamente le domande di assegno al nucleo, secondo le nuove modalità;
- Solo in caso di **diniego** dell'autorizzazione, il lavoratore sarà informato mediante il relativo provvedimento ("ANF58");

ISTRUZIONI PER I DATORI DI LAVORO

Domande presentate telematicamente dal 1° aprile 2019

Con riferimento alle domande di ANF presentate telematicamente dai lavoratori, a decorrere **dal 1° aprile 2019** in una specifica **utility** del **Cassetto Previdenziale aziendale** saranno messi a disposizione dei datori di lavoro gli **importi degli ANF spettanti** ai lavoratori, calcolati dall'INPS in funzione della composizione del nucleo familiare e dei redditi conseguiti nel periodo di riferimento.

Ad oggi non sono noti sistemi automatici di notifica al datore di lavoro o all'intermediario della disponibilità di nuovi importi di ANF, pertanto lo Studio si occuperà di monitorare costantemente il Cassetto Previdenziale aziendale.

Qualora il lavoratore abbia richiesto **ANF arretrati**, l'INPS conferma le indicazioni fornite con il Messaggio n. 12790/2006 sulla competenza al pagamento: il datore di lavoro potrà corrispondere al lavoratore e conguagliare mediante Uniemens solamente gli assegni corrispondenti ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze. Le prestazioni relative a periodi di paga svolti dal lavoratore presso altri datori di lavoro, nel consueto limite quinquennale di prescrizione, dovranno essere liquidate dal datore di lavoro presso cui il lavoratore prestava la propria attività lavorativa nel periodorichiesto.

Domande presentate in modalità cartacea fino al 31 marzo 2019

I datori di lavoro che riceveranno domande di ANF in formato cartaceo entro il 31 marzo 2019 potranno liquidare gli assegni ed effettuare il relativo conguaglio **fino alla denuncia contributiva** relativa alle competenze di **giugno 2019**. Decorso tale termine non sarà più possibile effettuare conguagli sulla base di domande cartacee.

Successivamente, dovendo i lavoratori inoltrare una nuova domanda per il periodo 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020, dovranno necessariamente inviarla in modalità telematica e, pertanto, troveranno applicazione le nuove modalità di gestione degli ANF.

Lo studio rimane a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimento.

Cordiali saluti.